

Gestione Energia

verifica a carico del controllato; in passato, per esempio con le verifiche del DPR 412/93, l'approccio di addebitare direttamente il costo del controllo allo stesso controllato, aveva ingenerato forti resistenze e polemiche;

- i controlli ENEA potranno essere sia documentali (verifica dei file inviati) sia in situ; le percentuali previste, rispetto alle pratiche presentate nell'anno di riferimento, sono dello 0,5 % per i controlli documentali e del 3 % del campione selezionato per i controlli in situ; per esempio, nel 2017, sono state presentate circa 420.000 pratiche al portale ENEA² e, quindi, il campione sarà di 420.000 x 0,5/100 = 2.100 pratiche; di queste 2.100 x 3/100 = 63 dovrebbero essere sottoposte al controllo in situ; la stessa cosa si può dire spiegando che 1 pratica su 200 sarà sottoposta a controllo documentale e 1 pratica su 6.667 al controllo in campo;
- l'ENEA potrà selezionare il campione di pratiche da controllare secondo criteri di priorità specifici, stabiliti dal decreto;
- l'ENEA dovrà trasmettere all'AdE le segnalazioni circa la necessità di valutare la decadenza del beneficio, nei casi di controlli con esiti negativi.

Un aspetto che, invece, genera certamente qualche perplessità è l'idea che il personale del principale ente di ricerca energetica italiano, tipicamente in possesso di elevatissima qualificazione e di un lungo percorso formativo universitario (laurea magistrale e/o dottorato di ricerca in branche della fisica, della chimica e dell'ingegneria) e dopo un duro concorso di selezione, sia poi addetto ad un ripetitivo e, a parere di chi scrive, poco qualificante, lavoro di controllo di pratiche amministrative.

Chiarite le principali finalità del provvedimento sento ora il dovere di sottolineare che, anche in questo decreto, nella ormai tradizionale approssimazione e terribile complicazione dei testi di legge, il lettore troverà molte cose davvero singolari.

In particolare l'articolo 3, quello che regola la procedura ed i documenti che saranno verificati da ENEA, prescrive che, il soggetto beneficiario della detrazione ... trasmette ... qualora non già trasmessa (ad ENEA, ndr), la documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.

Qui sorgono spontanee alcune domande.

Ma qual è il decreto di cui dovremo consultare l'art. 6? La risposta è che questo decreto non è stato ancora pubblicato. Ma, allora, come si fa a scrivere anche il numero di articolo cui rife-



rirsi di un decreto che non è stato ancora pubblicato? Si fa, probabilmente, facendo riferimento alla bozza del decreto e non alla Gazzetta Ufficiale, quella bozza che vari operatori hanno pubblicato, qualche mese fa, sul web³.

Ma quando sarà pubblicato questo decreto, al momento fantasma? Questo non lo sappiamo ma sappiamo che secondo la Legge 205, del 27 dicembre 2017 (art. 1, comma 3, paragrafo 11) avrebbe dovuto essere pubblicato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio e quindi entro il 2 marzo 2018: in ritardo quindi, ad oggi, già di più di sei mesi.

E se il lettore volesse approfondire come mai si citi un decreto legge, il n. 63 del 2013, cioè di cinque anni fa, quando è noto che un tale provvedimento vale solo sessanta giorni in mancanza di conversione, allora verrebbe in suo aiuto il settimo capoverso **Visto** ... che ci ricorda che il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2013, n. 90; facile allora aprire il sito <u>www.normattiva.it</u> e ricercare la legge citata e, così, scoprire che questa legge del 4 agosto 2013, n. 90, non esiste. Non c'è proprio nelle Gazzette Ufficiali.

Ma come è possibile si chiederà il lettore? È possibile perché il riferimento è sbagliato: la legge vera è del 3 agosto 2013, n. 90, quindi la data indicata nel provvedimento è sbagliata!

La verità è che la complicazione delle leggi, ed i tempi sempre più brevi per la loro elaborazione, finiscono per trasformare anche il super addetto ai lavori, come il MISE, in un apprendista stregone incapace di maneggiare le sue stesse ... magie legislative.

Sempre il settimo capoverso Visto ... , al

secondo allinea, ci mette una pezza affermando, ... che nelle more dell'emanazione del decreto fantasma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008.

Domanda: ma un'affermazione riportata nella premessa della legge può modificare ed integrare quanto scritto negli articoli della legge stessa?

In conclusione abbiamo qui un nuovo tipo di decreto ministeriale che potremmo indicare, invece che D.M., come D.S.R.: il decreto a scoppio ritardato.

E pensare che proprio il Presidente dell'E-NEA, Prof. Federico Testa, ha scritto nella prefazione al Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2018, che bisogna applicare il principio make it easy e che la semplificazione dovrà essere la parola chiave per l'attuazione delle politiche di efficienza energetica.

Affermazioni queste sì condivisibili e che dovrebbero però trovare effettiva applicazione nelle leggi approvate nel nostro paese.

È questa, la semplificazione, la migliore idea da cui tutti dovremmo ripartire.

¹Gazzetta Ufficiale, Serie generale, numero 211, dell'11 settembre 2018.

²Più della metà degli interventi hanno riguardato la sostituzione di serramenti e circa un quinto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Tutti gli altri interventi assommano al restante 30 %. Si veda ENEA, Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2018, Giugno 2018, scaricabile da www.enea.it.
³Per esempio www.rinnovabili.it.